

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2220 del 08/05/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. STILFABER SRL con sede legale in Comune di Cesena, Via F. Parri n. 622. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a campeggio sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Strada Provinciale per Alfero n. 43.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2329 del 08/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno otto MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. STILFABER SRL con sede legale in Comune di Cesena, Via F. Parri n. 622. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a campeggio sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Strada Provinciale per Alfero n. 43.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/07/2017, acquisita al Prot. Unione 31686 e da Arpae al PGFC/2017/11666 del 02/08/2017, da STILFABER SRL nella persona di Luca Sangiorgi, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via F. Parri n. 622, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a campeggio sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Strada Provinciale per Alfero n. 43, comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 35819 del 06/09/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/13233, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 30/09/2017 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 39498 e da Arpae al PGFC/2017/14449 del 02/10/2017;

Tenuto conto che in data 09/02/2018, 16/02/2018, 13/03/2018 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita ai Prot. Unione 6249, 7487, 11452 e da Arpae ai PGFC/2018/2560 del 14/02/2018, 2799 del 19/02/2018, 4235 del 15/03/2018;

Dato atto che in merito alla documentazione presentata in relazione all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 10971 del 03/10/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/14807 del 09/10/2017, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bagno di Romagna ha comunicato quanto segue: *“Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale intestata alla ditta Stilfaber srl (88/aua/2017), di cui all'oggetto e pervenuta al Comune in data 02/08/2017 al n. 8690 di protocollo si comunica che si prende atto dell'allegata dichiarazione in merito all'impatto acustico dell'attività resa dal Geom. Luca Sangiorgi in data 29/07/2017 e attestante che trattasi di attività a bassa rumorosità che non utilizza impianti di diffusione sonora ovvero non svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali ai sensi D.P.R. 19/10/2011 n. 227.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 5072 del 24/04/2018, a firma del Vicesegretario Comunale, acquisito da Arpae al PGFC/2018/7057 del 03/05/2018;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di STILFABER SRL, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **STILFABER SRL** (C.F./P.IVA 03842950408) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via F. Parri n. 622, per l'**insediamento adibito a campeggio sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Strada Provinciale per Alfero n. 43**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali**.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute

nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

VISTA:

- la richiesta di autorizzazione unica ambientale pervenuta in data 02/08/2017 registrata al prot. n. 8690 inoltrata tramite il SUAP dal Sig. LUCA SANGIORGI in qualità di persona incaricata ai sensi del DPR 445/2000 dal Sig. SIMONE LUGHI legale rappresentante dell'impresa STILFABER srl P.IVA 03842950408, tendente ad ottenere l'Autorizzazione allo Scarico relativa al campeggio "Alto Savio Camping, sito in Bagno di Romagna - via strada provinciale per Alfero n. 43, contraddistinto catastalmente al Foglio n. 121 part.62, ;
- le integrazioni inoltrate tramite il SUAP in data 02/10/2017 e registrate al prot. n. 10923/351;
- le integrazioni volontarie inoltrate tramite il SUAP in data 14/02/2018 e registrate al prot. n. 2088;
- gli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione unica ambientale ed alle integrazioni;
- il Parere favorevole rilasciato dall'Arpae – Agenzia regionale ambiente energia emilia-romagna pervenuto in data 23/03/2018 prot. n. 3744/338 agli atti;

VISTI

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
- l'art. 124 commi da 1 a 8 del D.Lgs. n. 152/06;
- la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni" approvata con D.G.R. n.1053 del 9/06/2003;
- l'art. 40 della Legge R. n° 7 del 29/1/1983;

VISTO

il vigente "Regolamento Comunale per il Servizio della fognatura urbana" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/04/1994 e s.m.i.;

VERIFICATO CHE

- Le fosse Imhoff, sono di volume proporzionato alla capacità abitativa del fabbricato ai sensi della Normativa vigente, con un volume minimo del comparto di sedimentazione pari ai litri 40-50 per abitante equivalente e un volume minimo del comparto di digestione pari a litri 180-200 per abitante equivalente.
- I degrassatori, come indicato dalla Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03, sono dimensionati con un volume minimo di 50 litri per abitante equivalente.

CARATTERISTICHE

RESPONSABILE DELLO SCARICO	Sig. SIMONE LUGHI
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	BAGNO DI ROMAGNA - VIA STRADA PROVINCIALE PER ALFERO N. 43
DESTINAZIONE DELL'INSEDIAMENTO	CAMPEGGIO
CLASSIFICAZIONE DELLO SCARICO	ACQUE REFLUE DOMESTICHE
POTENZIALITA' DELL'INSEDIAMENTO	84 A.E.
RECIETTORE DELLO SCARICO	FOSSO DELL'ANGUILLA
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	reception-bar (10 ae): n. 1 FOSSA IMHOFF da 11 ae - 1 DEGRASSATORE da 10 ae litri 500 bungalow vicino strada (4 ae): n. 1 FOSSA IMHOFF da 6

	<p>ae litri 1.556 - n. 1 DEGRASSATORE da 4 ae litri 200</p> <p>bungalow vicino Fosso dell'Anguilla (1 ae): n. 1 FOSSA IMHOFF da 3 ae litri 1.080 - n. 1 DEGRASSATORE da 4 ae litri 200</p> <p>piazzole (69 ae): n. 2 FOSSE IMHOFF da 38 ae litri 10.100 cadauna - n. 2 DEGRASSATORI da 30 ae litri 1737 cadauno e n. 1 DEGRASSATORE da 11 ae litri 526</p> <p>n. 2 FILTRI AEROBICI H= 1,50 mt, superficie 19,16 mq e volume di 28 mc cadauno</p> <p>dopo filtro aerobico: n. 1 FOSSE IMHOFF da 30 ae litri 8.530</p>
--	--

PRESCRIZIONI

Lo scarico dei reflui domestici, provenienti dal campeggio Alto Savio Camping, sito in Bagno di Romagna - via Strada Provinciale per Alfero n. 43, contraddistinto catastalmente al Foglio n. 121 part.62, è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. Il responsabile dello scarico dovrà eseguire con idonea periodicità adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. Le fosse Imhoff e i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovranno essere vuotati e lavati controcorrente i filtri batterici. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
3. Le fosse Imhoff, i pozzetti sgrassatori e i filtri batterici devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. I filtri batterici aerobici dovranno essere dotati di torrini di ventilazione o aperture idonee a mantenere aerata la massa filtrante.
5. Qualora il sistema sia dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un **sistema acustico/visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.**
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
7. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa e di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
9. **Dovranno essere rispettati allo scarico i limiti di emissione stabiliti dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053 del 09/06/2003.**
10. **Dopo sette anni dall'emissione del presente atto dovrà essere eseguito un autocontrollo dello scarico che valuti i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali; BOD5; COD; Azoto Ammoniacale; Grassi e Oli Animali e Vegetali, Un ulteriore autocontrollo dovrà essere eseguito in occasione della presentazione del rinnovo di AUA. I metodi analitici impiegati per la determinazione del parametro sopra richiamato devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno**

essere trasmessi alla Sezione Provinciale di Forlì - Cesena di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.

11. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile e a disposizione degli organi di vigilanza.
12. Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
13. Resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R 59/2013.
14. La planimetria della rete fognaria Tav. 1/2, parte integrante e sostanziale del presente atto, dovrà essere conservata in stabilimento per essere esibita su richiesta degli organi di controllo.

L'autorità competente potrà disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno ed esterno di fognatura;
- La revoca della autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Per tutto quanto non previsto nel presente allegato e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme statali, regionali e comunali.

Il presente è valido solamente ai fini della valutazione del sistema di trattamento e non costituisce presupposto al fine della regolarità edilizia degli interventi o all'ottenimento dei titoli abilitativi ai sensi delle leggi in materia di edilizia ed urbanistica, né di nulla osta idraulico o eventuali concessioni all'immissione nel corpo recettore.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.